



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail socioculturali@pec.comune.ussassai.org.it Sito web: <http://www.comune.ussassai.org.it>

☎ 0782/55710 📠 0782/55890 C.F. e P.IVA 00160240917

REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI ANZIANI E DISABILI ADULTI PRESSO FAMIGLIE E PERSONE SINGOLE.

Allegato alla Deliberazione C.C. 21 del 30/04/2015

ART. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa e dello statuto, gli affidamenti presso famiglie e singoli di minori, cittadini anziani e disabili adulti.

ART. 2 Principi e finalità

Come disposto dalla Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, approvata il 20/11/1989 e ratificata in Italia con la legge 27/05/1991, n. 176, dalla legge sull'affidamento e sull'adozione - n. 184/1983, così come modificata dalla legge n. 149/2001, dalla L. n. 328/2000 e dalla L.R. 23/2005, vi sono gli affidamenti presso famiglie e singoli di minori, cittadini anziani e disabili. Gli interventi di affidamento di minori, anziani, persone parzialmente o totalmente non autosufficienti che non possono essere adeguatamente assistite e tutelate nell'ambito della famiglia di appartenenza, hanno la finalità di mantenere il soggetto in un contesto familiare ed evitare il più possibile il ricorso all'istituzionalizzazione. Questi interventi hanno carattere di temporaneità e possono essere attuati solo col consenso dell'interessato o di chi ne esercita la tutela e previo *nulla osta* del giudice tutelare, per quanto riguarda gli anziani e le persone adulte non autosufficienti. L'affidamento familiare del minore può essere consensuale, disposto dal servizio sociale con il consenso della famiglia d'origine, oppure giudiziario, disposto dal Tribunale per i Minorenni in assenza di consenso.

ART. 3 Modalità e caratteristiche dell'affidamento

Gli interventi di affidamento familiare si distinguono in:

- a) **Diurni o part-time:** che non comportano la convivenza: l'affidato trascorre presso gli affidatari parte della giornata per alcuni o tutti i giorni della settimana in base al progetto predisposto dal servizio sociale.
- b) **Residenziali (etero familiare o intra familiare):** che comportano la convivenza per tutto il periodo indicato nel progetto, con possibilità di rientri presso i familiari. Gli affidatari dovranno essere scelti e valutati fra le famiglie e/o singoli che abbiano conoscenza delle problematiche relative al minore, all'anziano e alla disabilità, che si rendono disponibili all'accoglienza e che diano buone garanzie in grado di assistere ed ospitare persone anziane o disabili ed avere capacità affettive. L'affidamento può essere effettuato in presenza del consenso espresso dall'interessato, se capace di intendere e volere, o dal suo tutore, qualora sia stato interdetto o dal giudice in caso di mancato consenso della famiglia d'origine.

ART. 4 Famiglie affidatarie

Gli affidatari vengono individuati dal servizio sociale che, a seguito di colloqui o visite domiciliari, approfondisce la situazione sociale, ambientale e relazionale, le capacità affettive, le caratteristiche del nucleo, la motivazione e la disponibilità all'affido.

Gli affidatari devono:

- Ospitare ed assistere i minori, i cittadini anziani o invalidi nelle proprie abitazioni o in quelli dell'affidato secondo le modalità individuate dal servizio sociale e partecipare al progetto di affidamento;
- Agevolare i rapporti fra l'affidato ed i suoi familiari, secondo le indicazioni ed il progetto;
- Prendere i provvedimenti necessari in caso di problemi di salute dell'affidato per attuare gli interventi medici e chirurgici opportuni e darne comunicazione tempestiva alla famiglia e/o al tutore ed al servizio sociale;

- Mantenere rapporti costanti con i servizi territoriali competenti, informandoli di ogni difficoltà e fornendo tutte le notizie utili a concordare le scelte da praticare per la buona riuscita dell'affidamento.

Gli affidatari hanno il diritto a:

- Contributo economico nella misura di cui ai successivi articoli;
- Sostegno amministrativo ed organizzativo per curare i rapporti con le istituzioni;
- Sostegno sociale e psicologico;
- Informazioni sanitarie sullo stato di salute dell'affidato;
- Qualora desiderino trascorrere un periodo di vacanza senza l'affidato e questi non possa rientrare presso la famiglia di origine, sarà cura del servizio provvedere ad una temporanea sistemazione dell'affidato, fatto salvo che detta ipotesi venga preventivata nel progetto di affido.

ART. 5 Servizi sociali di territorio

I servizi sociali, in collaborazione con i servizi sanitari competenti in base alle tipologie dell'utenza, hanno il compito di:

- Selezionare e formare le famiglie disponibili all'affidamento;
- Costituire ed aggiornare l'anagrafe delle famiglie;
- Ricercare la famiglia adatta per ogni minore, anziano o disabile;
- Offrire il sostegno alla famiglia affidataria;
- Formulare e condurre il progetto di affidamento.

ART. 6 Assicurazione e contributi economici

L'amministrazione Comunale erogherà alla famiglia affidataria/persona un contributo assistenziale quale concreto apporto e riconoscimento dell'impegno che questa si assume, a rimborso delle spese ordinarie che l'accoglienza comporta. Il contributo è erogato in base ai criteri sotto elencati, indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia affidataria, tranne che trattasi di persone obbligate a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C. o di persone donatarie, ai sensi dell'art. 437 del C.C.

Il contributo mensile deve essere considerato come rimborso delle spese ordinarie che l'accoglienza comporta.

A. Affidamento residenziale etero familiare: il contributo previsto sarà pari a euro 500,00 mensili;

B. Affidamento residenziale intra familiare: il contributo previsto sarà pari a euro 250,00 mensili;

Il soggetto affidato, se percettore di entrate superiori al minimo vitale, in base alle fasce di reddito approvate dalla Regione, dovrà contribuire in base ai propri redditi al costo previsto per l'affidamento. Se i redditi ed il patrimonio gli consentono di contribuire in tutto od in parte ai costi per l'affidamento, l'affidato o il suo tutore provvederà a rimborsare il Comune della quota versata agli affidatari. I rapporti economici con la famiglia affidataria sono tenuti esclusivamente dall'Amministrazione Comunale, l'eventuale partecipazione alla spesa da parte dell'affidato o del suo tutore verrà versata alla stessa che provvederà ad erogare i contributi previsti, salvo diverse disposizioni.

ART. 7 Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.